

CICLISMO E CODICE DELLA STRADA

«La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale».

La prima norma da rispettare, su qualsiasi mezzo che percorre la strada veicolare, è quella della prudenza e del buon senso. Il ciclista è parte debole e vulnerabile della strada, e in caso di incidente con gli altri mezzi presenti sulla strada, in particolare auto e camion, avrà sempre la peggio, pertanto deve porre massima attenzione e diligenza quando si trova alla guida della sua bicicletta, prediligendo la salvaguardia della salute alla ragione puramente giuridica, pertanto verificare sempre la precedenza a incroci e rotonde, tenere il margine destro della carreggiata quando possibile, evitare sbandamenti o di superare altri ciclisti se non in piena sicurezza, rallentare in discesa, tenere sempre una velocità adeguata alle condizioni della strada e di traffico, utilizzare luci e casco e rendersi più possibile visibili con l'abbigliamento, non pedalare se annessi dalla fatica.

Ciò premesso, ecco un piccolo sunto pratico delle principali norme interessanti i ciclisti:

FILA INDIANA

Fuori dai centri abitati è obbligo tenere la fila indiana, e nei centri urbani, comunque mai affiancati in numero superiore a due.

L'USO DELLE BRACCIA

I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

LE STRISCE PEDONALI

I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

L'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA CICLABILE

I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono.

GIUBBOTTO E BRETTELLE

Bretelle retroriflettenti o giubbotto ad alta visibilità: mezz'ora dopo il tramonto, fuori dai centri abitati e nelle gallerie.

LUCI E CAMPANELLO

La nuova formulazione del comma 2 prevede ora che le luci debbano essere funzionanti e sempre presenti sul mezzo e dispositivi di illuminazione accesi negli orari notturni.

IL CELLULARE

In bicicletta l'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici è consentito nei limiti di cui all'art. 173, ovvero attraverso auricolare ed a condizione che lasci libero l'uso delle mani e almeno un orecchio.

IL SORPASSO ART. 148 cds

L'articolo in questione imporrebbe una serie di cautele da parte dell'automobilista, il quale nel compiere la manovra è obbligato ad usare particolari cautele al fine di assicurare una **maggiore distanza laterale di sicurezza** in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del ciclista.

Prima di effettuare il sorpasso di un ciclista l'automobilista deve valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano.